

Civile Sent. Sez. L Num. 3913 Anno 2019

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 11/02/2019

SENTENZA

sul ricorso 19675-2013 proposto da:

MACCHIA VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
MAURIZIO MIRANDA;

- ricorrente -

2019

contro

35

INARCASSA CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA
INGEGNERI E ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE
RAFFAELLO SANZIO 9, presso lo studio dell'avvocato
MASSIMO LUCIANI, che la rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 789/2012 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 14/08/2012, R.G.N. 396/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2019 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato MAURIZIO MIRANDA;

udito l'Avvocato MASSIMO LUCIANI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso proposto da Vito Macchia, lavoratore dipendente, come tale iscritto ad apposita forma di previdenza obbligatoria, esercente *part-time* la professione di ingegnere, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto all'iscrizione alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti libero professionisti, od in subordine la restituzione dei contributi integrativi versati alla Cassa.
2. Per la cassazione della sentenza l'ing. Macchia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui INARCASSA ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell' art. 3 comma 2 della l. n. 179 del 1958, dell'art. 21 comma 5 della l. n. 6 del 1981, dell'art. 2 comma 26 della l. n.335 del 1995 e dell'art. 18 comma 12 della l. n. 98 del 2011. Sostiene che il suo diritto all'iscrizione alla Cassa deriverebbe dalla normativa richiamata, in considerazione del principio di comprensività fondato sul comma 25 dell'art. 2 della l. 335 del 1995, in base al quale se la categoria professionale è unica, unica dev' essere anche la forma di tutela previdenziale per essa prevista. Sostiene che lo Statuto di INARCASSA sarebbe cedevole a fronte del richiamato dato normativo e che lo stesso è anteriore al decreto delegato del 1996 ed alla norma interpretativa di cui all'art. 18 della l. n. 98 del 2011.

Paola Ghinoy. *estensore*

4. Come secondo motivo deduce la violazione della medesima normativa sopra richiamata e sostiene che all'inesistenza del diritto all'iscrizione dovrebbe conseguire automaticamente il diritto alla ripetizione del contributo integrativo già versato, che costituirebbe altrimenti finanziamento pubblico vietato dal d.lgs n. 509 del 1994, emanato in attuazione della legge delega n. 537 del 1993.
5. Come terzo motivo ripropone le questioni di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione della normativa come interpretata dal giudice di merito, che non sarebbero state adeguatamente affrontate dalla Corte d'appello, perché non potendosi egli iscrivere alla gestione separata Inps, resterebbe privo della specifica tutela previdenziale per l'attività libero professionale. Inoltre, sussisterebbe violazione del d.lgs n. 103 del 1996 e della legge delega n. 335 del 1995, art. 25, e dunque dell'art. 76 Cost., là dove, pur nell'esistenza di una Cassa di categoria, vi sarebbe preclusa l'iscrizione ai professionisti già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. Ancora, il comma 25 dell'art. 2 della legge delega e lo stesso decreto legislativo delegato sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto vi sarebbero lavoratori autonomi liberi professionisti che, in relazione alla loro attività professionale, sarebbero privi di una specifica tutela previdenziale obbligatoria, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri della medesima categoria e violazione del principio di ragionevolezza. Se fosse poi possibile l'iscrizione alla gestione separata, sarebbe incostituzionale l'imposizione di un regime differenziato rispetto a coloro che svolgono la medesima attività. Infine, l'art. 10 della legge n. 6 del 1981 violerebbe gli

Paola Ghinoy. *estensore*

artt. 3 e 38 della Costituzione , ponendosi agli iscritti all'Inps e non alla Cassa un obbligo di contribuzione oggettiva del tutto privo di un corrispettivo in termini di prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

6. Il ricorso non è fondato.

In relazione ai tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, si rileva che questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 33313 del 21/12/2018 ed altre pronunciate in esito alla stessa udienza del 21.12.2018, che richiamano i propri precedenti in materia, tra cui Cass. 18/12/2017, n. 30345, ha ribadito che l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata. L'esclusione deriva dall'art. 3 comma 2 della l. n. 179 del 1958, così come modificato dall'art. 3 della l. n. 1046 del 1971, ed è stata conservata con formula identica dall'art. 21 comma 5 della l. 3 gennaio 1981 n. 6 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994.

7. Né tale normativa può ritenersi abrogata con l'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, che al contrario con la creazione della nuova gestione separata ha inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna

Paola Ghinoy. *estensore*

corrispondesse una forma di assicurazione (v. Cass. S.U. n. 3240 del 12/02/2010). La regola generale conseguente all'istituzione della gestione separata è dunque che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, debba corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni.

8. Non contrasta con tale soluzione l'art. 2 comma 26 della citata l. n. 335 del 1995, poiché l'articolo 18 comma 12 della l. n. 98 del 2011 ne ha chiarito l'interpretazione nel senso - fatto proprio da questa Corte in tutti gli arresti sopra richiamati- che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, dl. n. 98 del 2011, è quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale. Per tale ragione la contribuzione integrativa, che non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, non osta all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'I.N.P.S..

9. La Corte Costituzionale si è già espressa sulla normativa qui esaminata con la sentenza n. 108 del 16 marzo 1989, ed ha affermato che il principio di solidarietà di cui all'art. 38 Cost., che richiede che venga assicurata una tutela previdenziale adeguata per l'invalidità e la vecchiaia, non impedisce che vengano posti dei limiti al cumulo delle posizioni assicurative. Ha aggiunto che "fino a quando il legislatore non provvederà al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di previdenza

Paola Ghinoy. *estensore*

01/

delle categorie dei liberi professionisti (secondo la direttiva enunciata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980) i vari sistemi previdenziali, nell'ambito delle libere professioni, conservano una propria autonoma individualità e sono, pertanto, inconfrontabili ai sensi dell'art. 3 Cost.

10. Per l'attività libero professionale coloro che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie non sono dunque tenuti al versamento del contributo soggettivo ad INARCASSA, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, l. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984).

11. La compatibilità costituzionale in relazione agli artt. 2 e 3 Cost. di tale imposizione è stata già affermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 108 del 1989, che ha chiarito che l'obbligo del contributo, nella misura minima predetta, trae idonea giustificazione dalla sola circostanza dell'iscrizione all'albo, la quale è libera e fonte, di per sé, di utilità almeno potenziali. Esso costituisce inoltre espressione del principio solidaristico che permea il sistema previdenziale, considerato

Paola Ghinoy, *estensore*

che la sua istituzione si giustifica in relazione alla necessità di INARCASSA di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta.

12. Il ricorso deve dunque essere rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza.

14. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.


rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.1.2019


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy



Il Presidente

Dott. Antonio Manna



Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella ...